

TRIBUNALE DI BRESCIA  
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

17 GIU. 2003

II GIP

A scioglimento della riserva espressa in esito all'udienza camerale del 13.6.03,

Osserva

Il procedimento in esame dà conto dell'aspra opposizione da parte del prof. Bruno Baggio rispetto al verdetto della Commissione esaminatrice avente ad oggetto l'individuazione di tre candidati idonei a rivestire l'incarico di professore universitario di ruolo nella prima fascia nella materia di nefrologia, giudizio conclusosi con la sua esclusione nella rosa dei quattro partecipanti.

A dire il vero, le doglianze espresse dal prof. Baggio in merito alla valutazione, sempre operata a suo sfavore, dei diversi parametri posti alla base del giudizio della commissione non paiono destituite di fondamento.

La materia è assai complessa, tanto da aver richiesto l'analisi di un professore universitario nominato quale consulente del PM, ma agli occhi del profano pare che i componenti della commissione abbiano impiegato per ciascun parametro un criterio di valutazione che, invariabilmente, danneggiava il prof. Baggio.

Anche dopo un'attenta lettura della consulenza del prof. Ponticelli tale dubbio non è fugato.

L'illustre cattedratico esamina singolarmente i punti dell'esposto e singolarmente, pur condividendo in molte parti i presupposti da cui muovono le doglianze dell'esponente, conclude ritenendo che la commissione operò nell'ambito della lecita discrezionalità amministrativa optando per l'uno o l'altro metodo valutativo.

In tal modo giustifica la decisione di considerare lo svolgimento di funzione direttive da parte della prof.ssa D'Angelo, lo scarso peso assegnato agli indici di valutazione delle pubblicazioni quali l'impact factor e il citation index ed all'anzianità di servizio, la sottolineatura (avvenuta, per altro, soltanto per il prof. Baggio) dei periodi di servizio in altri settori.

Sorprende, quindi, non tanto il fatto che i commissari abbiano interpretato liberamente i criteri di valutazione dei parametri, in quanto il giudizio di una commissione esaminatrice è attività necessariamente non ancorata a schemi fissi o rigidi punteggi, quanto piuttosto che, in relazione ad ogni parametro, sia stato adottato il criterio più sfavorevole al prof. Baggio.

Al di là di tali considerazioni, che consentono di formulare serie riserve circa la correttezza e l'imparzialità della commissione esaminatrice, due membri della quale sono coautori di numerose pubblicazioni di due dei candidati, va precisato che il decreto di archiviazione costituisce l'esito del procedimento penale non soltanto là ove si appalesi infondata la notizia di reato ma anche qualora si ritenga che non vi siano apprezzabili probabilità di ottenere una condanna in esito al dibattimento.

Nel caso in esame la consulenza del PM ha concluso, pur con qualche sforzo, per la legittimità delle valutazioni operate dalla commissione esaminatrice e la giustizia amministrativa, in ben due gradi di giudizio, ha respinto il ricorso del prof. Baggio contro il verdetto della Commissione.

In una materia così complessa ed altamente discrezionale come quella dei criteri valutativi di una commissione d'esame, in presenza di ben tre pronunce che, in diverse sedi, hanno escluso dei profili di illegittimità dell'atto amministrativo, pare difficilmente superabile tale giudizio e, soprattutto, assai ardua la prova dell'eventuale elemento soggettivo del reato

P.Q.M.

Dispone l'archiviazione del procedimento e la restituzione degli atti al PM.  
Brescia 16.6.03

Depositato in Cancelleria  
16 GIU. 2003

CA  
L'ASSISTENTE  
Leonelli



conforme all'originale

16 GIU. 2003

Brescia  
L'ASSISTENTE  
Leonelli

